

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FIAT S.P.A.
RELATIVA AL PROGETTO COMUNE DI FUSIONE TRANSFRONTALIERA PER
INCORPORAZIONE DI FIAT S.P.A. IN FIAT INVESTMENTS N.V.**

La presente relazione è stata predisposta ai sensi dell'Articolo 2501-*quinquies* del Codice Civile, dell'Articolo 8 del Decreto Legislativo n. 108 del 30 maggio 2008 e dell'Articolo 70, comma 2, del regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971/1999.

Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione il progetto comune di fusione relativo alla fusione transfrontaliera per incorporazione di Fiat S.p.A. ("**Fiat**") in Fiat Investments N.V., la cui denominazione sociale sarà modificata – a seguito del perfezionamento della fusione transfrontaliera – in "Fiat Chrysler Automobiles N.V." ("**FCA**") e, congiuntamente con Fiat, le "**Società Partecipanti alla Fusione**").

La presente relazione è stata predisposta ai sensi dell'Articolo 2501-*quinquies* del Codice Civile italiano (il "**Codice Civile**"), dell'Articolo 8 del Decreto Legislativo n. 108 del 30 Maggio 2008 (il "**Decreto Legislativo 108**") e, poiché le azioni di Fiat sono quotate, *inter alia*, sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Mercato Telematico Azionario**"), anche ai sensi dell'Articolo 70, comma 2, della Delibera Consob n. 11971/1999 (il "**Regolamento Emittenti**"), nonché secondo quanto previsto dallo Schema n. 1 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti (la "**Relazione**").

1 ILLUSTRAZIONE DELL'OPERAZIONE E MOTIVAZIONI DELLA STESSA

1.1 Descrizione dell'Operazione

Introduzione

La presente Relazione è stata predisposta dal consiglio di amministrazione di Fiat (il "**Consiglio di Amministrazione di Fiat**") al fine di descrivere la fusione per incorporazione di Fiat in FCA (la "**Fusione**" o l' "**Operazione**"). FCA è una società interamente e direttamente controllata da Fiat e una relazione illustrativa separata è stata predisposta dal Consiglio di Amministrazione di FCA (il "**Consiglio di Amministrazione di FCA**") e, congiuntamente con il Consiglio di Amministrazione di Fiat, i "**Consigli di Amministrazione**").

La Fusione rappresenta una fusione transfrontaliera ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva europea del Parlamento e del Consiglio 2005/56/CE adottata in data 26 ottobre 2005 sulle fusioni transfrontaliere delle società di capitali, attuata in Olanda dal Titolo 2.7 del Codice Civile olandese (il "**Codice Olandese**") e in Italia dal Decreto Legislativo 108.

Il progetto comune di fusione transfrontaliera è stato congiuntamente predisposto dai Consigli di Amministrazione e sarà sottoposto all'approvazione degli azionisti di Fiat e del socio unico di FCA nel corso delle rispettive assemblee straordinarie (il "**Progetto Comune di Fusione**").

Documenti pubblici

Con riferimento all'Operazione ed ai sensi dell'Articolo 2501-*septies* del Codice Civile, nonché dell'Articolo 70, comma 1, del Regolamento Emittenti, oltre alla presente Relazione ed alla relazione illustrativa predisposta da FCA, saranno pubblicati, ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, sul sito internet di Fiat (www.fiatspa.com) e messi a disposizione degli aventi diritto presso la sede legale di Fiat e la sede operativa principale di FCA:

- (i) il Progetto Comune di Fusione, come approvato dal Consiglio di Amministrazione di Fiat in data 15 giugno 2014 e dal Consiglio di Amministrazione di FCA in data 27 maggio 2014;

- (ii) la relazione predisposta da Ernst & Young (“**E&Y**”) a beneficio di Fiat (la “**Relazione dell’Esperto Fiat**”) e la relazione predisposta da KPMG Accountants N.V. a beneficio di FCA, ai sensi della Sezione 2:328, commi 1 e 2, del Codice Olandese (la “**Relazione dell’Esperto FCA**”), in merito al Rapporto di Cambio (come di seguito definito);
- (iii) il bilancio di esercizio di Fiat al 31 dicembre 2013 e la situazione patrimoniale intermedia di FCA al 1° aprile 2014, ai sensi dell’ Articolo 2501-*quater* del Codice Civile e ai sensi della Sezione 2:314 del Codice Olandese;
- (iv) i bilanci annuali di Fiat relativi agli esercizi 2013, 2012 e 2011, unitamente alle relative relazioni; con riferimento a FCA, non è reso disponibile alcun bilancio in quanto – alla data della presente Relazione – non si è ancora chiuso il primo esercizio sociale di FCA.

Il Progetto Comune di Fusione sarà depositato: (i) presso il Registro delle Imprese di Torino ai sensi della normativa applicabile e (ii) presso il Registro delle Imprese olandese e comunicato al pubblico in Olanda attraverso un avviso pubblicato sul quotidiano *Het Financieele Dagblad* e nella *Gazzetta di Stato olandese*.

Il periodo di un mese durante il quale i creditori potranno opporsi alla Fusione ai sensi della Sezione 2:316 del Codice Olandese decorrerà a partire dalla pubblicazione del summenzionato avviso in Olanda; il periodo durante il quale i creditori di Fiat potranno opporsi alla Fusione avrà una durata pari a 60 giorni a decorrere dalla data di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino della delibera dell’assemblea straordinaria di Fiat che ha approvato la Fusione.

Il documento informativo da predisporre ai sensi dell’ Articolo 70, comma 6, del Regolamento Emittenti sarà pubblicato almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea straordinaria degli azionisti di Fiat chiamata a deliberare in merito al Progetto Comune di Fusione, secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

Motivazioni dell’Operazione

Obiettivo principale della Fusione è di meglio riflettere la crescente dimensione globale del *business* del gruppo, valorizzare la sua capacità attrattiva nei confronti degli investitori internazionali e rendere maggiormente agevole la quotazione e la negoziazione delle Azioni Ordinarie FCA (come definite nella seguente Paragrafo 4) sul New York Stock Exchange (il “**NYSE**”), a seguito dell’acquisizione da parte di Fiat, attraverso una società controllata, di una partecipazione totalitaria nel capitale sociale di Chrysler Group LLC recentemente perfezionata.

Il Consiglio di Amministrazione di Fiat ritiene che una società capogruppo quotata esclusivamente in Italia non sia più ottimale in considerazione del crescente carattere globale del *business* del gruppo, anche alla luce delle necessità di reperire finanza sul mercato dei capitali. A tal riguardo, il Consiglio di Amministrazione di Fiat si aspetta che dall’Operazione possano derivare i seguenti benefici:

- l’adozione di una forma societaria consolidata e apprezzata dagli investitori che consentirà una maggiore flessibilità nel reperimento di risorse finanziarie o nell’effettuazione di acquisizioni o investimenti strategici nel futuro;
- il miglioramento dell’accesso ai capitali mediante la doppia quotazione sul NYSE e sul Mercato Telematico Azionario, la quale si prevede che accresca la liquidità delle azioni e la possibilità di avere accesso a un maggior numero di fonti di finanziamento, sia di capitale sia di debito;
- l’accrescimento della flessibilità strategica del gruppo nel perseguire opportunità di acquisizioni attrattive e di investimenti strategici e per premiare gli azionisti di lungo periodo.

Rapporto di cambio

Per quanto concerne la Fusione, alla Data di Efficacia della Fusione (come di seguito definita) ciascun azionista di Fiat riceverà un’Azione Ordinaria di FCA (come definita nel seguente Paragrafo 4) ciascuna avente valore nominale di Euro 0,01 per ogni azione ordinaria di Fiat detenuta, ciascuna avente valore

nominale di Euro 3,58 (il “**Rapporto di Cambio**”). Nel contesto della Fusione, non saranno effettuati altri pagamenti ai sensi del Rapporto di Cambio.

Il Rapporto di Cambio, approvato dai Consigli di Amministrazione, sarà esaminato dagli esperti nominati da Fiat e FCA ai sensi della Sezione 2:328 Codice Olandese al fine del rilascio del relativo parere di congruità. Per maggiori informazioni in relazione al Rapporto di Cambio, si rinvia al successivo Paragrafo 3.

1.2 Condizioni sospensive

Il perfezionamento della Fusione è condizionato all'avveramento o alla rinuncia (per iscritto) ad opera delle Società Partecipanti alla Fusione, ove consentito dalle applicabili disposizioni, prima della Data del Closing (come definita nel seguente Paragrafo 5) delle seguenti condizioni:

- (i) le Azioni Ordinarie FCA, che dovranno essere emesse e assegnate ai titolari di azioni ordinarie di Fiat per effetto della Fusione, siano state ammesse a quotazione sul NYSE con provvedimento subordinato all'emissione delle azioni stesse;
- (ii) nessuna entità governativa di una giurisdizione competente abbia approvato, emesso, promulgato, attuato o presentato qualsivoglia provvedimento o atto che risulti efficace e che vieti l'esecuzione della Fusione secondo quanto ivi previsto e nessun provvedimento sia stato approvato, promulgato o attuato da alcuna entità governativa di una giurisdizione competente che abbia l'effetto di proibire o rendere invalida l'esecuzione della Fusione;
- (iii) l'ammontare in denaro eventualmente da pagarsi (a) ai sensi dell'Articolo 2437-*quater* del Codice Civile agli azionisti di Fiat che abbiano esercitato il diritto di recesso in relazione alla Fusione e/o (b) ai creditori che abbiano proposto opposizione alla Fusione ai sensi di legge, non ecceda complessivamente l'importo di Euro 500 milioni;
- (iv) l'approvazione della Fusione da parte dell'Assemblea Straordinaria di Fiat (come definita nel seguente Paragrafo 4).

Le Società Partecipanti alla Fusione comunicheranno al mercato le informazioni rilevanti relative al soddisfacimento o al mancato avveramento delle condizioni sospensive di cui sopra in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

In aggiunta alle condizioni sospensive sopra elencate, la Fusione non sarà efficace se non successivamente:

- (i) al ricevimento di una dichiarazione del Tribunale di Amsterdam, Olanda, a tenore della quale nessun creditore ha proposto opposizione alla Fusione ai sensi della Sezione 2:316 del Codice Olandese o, nel caso in cui sia stata proposta opposizione ai sensi della Sezione 2:316 del Codice Olandese, una dichiarazione relativa all'estinzione di o rinuncia a tale opposizione;
- (ii) sia decorso il termine di 60 giorni dalla data di iscrizione della deliberazione dell'Assemblea Straordinaria di Fiat presso il Registro delle Imprese di Torino senza che nessun creditore di Fiat abbia proposto opposizione ai sensi della legge applicabile ovvero tale termine sia spirato anticipatamente ai sensi della legge applicabile ovvero, in caso sia proposta opposizione, tale opposizione sia stata rinunciata o respinta o altrimenti sia stato emesso un provvedimento che consenta di effettuare la Fusione ai sensi dell'articolo 2445 del Codice Civile; e
- (iii) alla consegna al notaio olandese da parte del notaio italiano scelto da Fiat del certificato preliminare di conformità della fusione; tale certificato rappresenta il certificato preliminare alla fusione ai sensi della Direttiva Europea 2005/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 sulle fusioni transfrontaliere delle società di capitali.

1.3 Società partecipanti all'Operazione

1.3.1 Fiat Investments N.V.

- società per azioni (*naamloze vennootschap*) costituita ai sensi del diritto olandese;

- sede legale in Amsterdam, Olanda;
- indirizzo della sede operativa principale in 240 Bath Road, SL1 4DX, Slough, Regno Unito;
- capitale sociale emesso: Euro 350.000,00, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 35.000.000 di azioni ordinarie, con valore nominale pari a Euro 0,01 ciascuna;
- capitale sociale autorizzato pari a Euro 1.000.000,00;
- numero di iscrizione presso la Camera di Commercio di Amsterdam (*Kamer van Koophandel*): 60372958.

Successivamente al perfezionamento della Fusione, FCA, quale società incorporante, manterrà la propria attuale forma giuridica e la propria attuale sede legale e continuerà, pertanto, ad essere una società retta dal diritto olandese.

Si prevede che FCA costituirà una sede secondaria in Italia con sede in Torino, Via Nizza, 250.

Lo statuto di FCA in vigore alla data della presente Relazione è stato adottato attraverso la stipulazione dell'atto costitutivo di FCA finalizzato di fronte ad un supplente di Guido Marcel Portier, notaio che svolge le proprie funzioni ad Amsterdam, Olanda, in data 1 aprile 2014 (la "**Data di Costituzione di FCA**") e una copia dello statuto è allegata al Progetto Comune di Fusione quale Allegato 3.

A seguito del perfezionamento della Fusione, lo statuto di FCA sarà conforme allo statuto proposto allegato al Progetto Comune di Fusione quale Allegato 4.

1.3.2 Fiat S.p.A.

- Società per azioni di diritto italiano;
- sede legale in Torino, Via Nizza 250;
- capitale sociale: Euro 4.478.046.214,84, interamente sottoscritto e versato;
- n. 1.250.850.898 azioni ordinarie, con valore nominale pari a Euro 3,58 ciascuna e quotate sul Mercato Telematico Azionario, nonché su Euronext Parigi e sulla borsa di Francoforte; e
- partita IVA, codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Torino: 00469580013.

Nel contesto della Fusione, le Azioni Ordinarie FCA (come definite nel seguente Paragrafo 4) saranno ammesse a quotazione sul NYSE e si prevede siano anche ammesse a quotazione sul Mercato Telematico Azionario, così da incrementare la domanda degli investitori e la liquidità del titolo. Alla luce del fatto che i volumi di negoziazione delle azioni ordinarie di Fiat su Euronext Parigi e sulla borsa di Francoforte sono stati storicamente irrilevanti, non si prevede che FCA richieda la quotazione delle Azioni Ordinarie FCA (come definite nel seguente Paragrafo 4) su tali mercati a seguito della Fusione.

2 VALORI ATTRIBUITI ALLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE NELL'AMBITO DELL'OPERAZIONE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CAMBIO

Il valore delle attività e passività di Fiat, in relazione alle quali succederà FCA alla Data di Efficacia della Fusione è determinato con riferimento al loro valore netto di bilancio alla Data di Efficacia della Fusione. Tali attività e passività sono riportate con riferimento alla data del 31 dicembre 2013 nel bilancio di esercizio di Fiat approvato dall'assemblea degli azionisti di Fiat in data 31 marzo 2014.

Le condizioni della Fusione sono state determinate sulla base del bilancio di esercizio di Fiat alla data del 31 dicembre 2013 e della situazione patrimoniale intermedia di FCA al 1° aprile 2014, allegati al Progetto Comune di Fusione rispettivamente quale Allegato 6 e Allegato 7.

3 RAPPORTO DI CAMBIO STABILITO E CRITERI SEGUITI PER LA SUA DETERMINAZIONE

FCA è stata costituita quale società interamente e direttamente controllata da Fiat. Il capitale sociale emesso di FCA è pari a Euro 350.000,00. In virtù della Fusione, FCA subentrerà in tutte le attività e passività di Fiat ed il valore di FCA sarà pari a quello di Fiat nel momento immediatamente precedente alla Fusione (tenuto conto dell'applicazione del valore di bilancio a tale Fusione). Gli azionisti di Fiat, quale socio unico della società incorporante FCA, riceveranno un'azione ordinaria di FCA per ogni azione ordinaria di Fiat dagli stessi detenuta. Poiché il valore di ciascuna azione ordinaria di FCA nel momento immediatamente successivo alla Fusione sarà pari al valore di ciascuna azione ordinaria di Fiat nel momento immediatamente precedente alla Fusione, è stato applicato un rapporto di cambio pari a 1:1.

Nella fusione tra società, l'obiettivo della valutazione del Consiglio di Amministrazione di Fiat è la stima dei valori "relativi" dei capitali economici, finalizzata alla determinazione del rapporto di cambio; tali valori non dovrebbero perciò essere assunti come riferimento in contesti diversi dalla fusione stessa.

Il valore relativo di Fiat è stato determinato in ipotesi di continuità aziendale e prescindendo da ogni considerazione di carattere economico e finanziario relativa agli effetti della Fusione.

Alla luce di quanto sopra e tenuto conto dell'obiettivo della analisi valutativa, le metodologie applicate sopra indicate sono considerate appropriate in relazione alla Fusione.

Non sono state riscontrate particolari difficoltà nell'applicazione delle metodologie di valutazione o nella determinazione del rapporto di cambio.

4 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DI FCA AGLI AZIONISTI DI FIAT

A seguito dell'efficacia della Fusione, FCA emetterà azioni ordinarie con valore nominale pari a Euro 0,01 ciascuna da assegnare agli azionisti di Fiat in cambio delle azioni ordinarie di Fiat (ciascuna con valore nominale pari a Euro 3,58) dagli stessi detenute, sulla base del Rapporto di Cambio stabilito, come già specificato nel precedente Paragrafo 3 (le "Azioni Ordinarie FCA").

Le Azioni Ordinarie FCA che saranno emesse nel contesto della Fusione – da ammettere a quotazione, al perfezionamento della Fusione, sul NYSE e successivamente sul Mercato Telematico Azionario – saranno emesse in regime di dematerializzazione e consegnate agli azionisti attraverso il relativo sistema di gestione accentrata con effetto a partire dalla Data di Efficacia della Fusione (come definita nel seguente Paragrafo 5). Ulteriori informazioni sulle condizioni e sulla procedura per l'assegnazione delle Azioni Ordinarie FCA saranno fornite attraverso un avviso da pubblicare sul sito internet di Fiat, nonché sul quotidiano *La Stampa*. Fiat e FCA non addebiteranno alcun costo ai rispettivi azionisti in relazione al concambio delle azioni.

Come conseguenza dell'efficacia della Fusione, tutte le azioni ordinarie di Fiat attualmente emesse saranno annullate ai sensi di legge e FCA continuerà a gestire e possedere, a seconda del caso, tutte le attività commerciali esistenti, le partecipazioni e gli altri elementi attivi di Fiat.

Tutte le n. 35.000.000 di azioni di FCA detenute da Fiat, nonché ogni ulteriore azione di FCA emessa a favore di, o altrimenti acquistata da, Fiat successivamente alla data della presente Relazione e che siano detenute da Fiat alla data di perfezionamento della Fusione (ivi incluse le azioni emesse a favore di Fiat prima della Data di Efficacia della Fusione, per un ammontare pari al numero di azioni di Fiat che potranno essere acquistate da quest'ultima in relazione all'esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti di Fiat; tali azioni di Fiat saranno annullate per effetto della Fusione) non saranno annullate in conformità alla Sezione 2:325, comma 3, del Codice Olandese, ma costituiranno azioni proprie di FCA fintantoché non saranno alienate o altrimenti trasferite o annullate ai sensi del diritto olandese e dello statuto di FCA.

Ai sensi del diritto olandese e dello statuto di FCA, tali azioni non avranno diritto alle distribuzioni né saranno fornite del diritto di voto fintantoché saranno azioni proprie di FCA. Le azioni proprie di FCA potranno essere offerte e collocate sul mercato per la loro negoziazione successivamente alla Fusione ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari.

Con riferimento alla Fusione, immediatamente dopo la Data di Efficacia della Fusione (come definita nel seguente Paragrafo 5), FCA emetterà, secondo quanto descritto in maggior dettaglio nel Progetto Comune di Fusione e nei documenti allo stesso allegati, azioni a voto speciale con valore nominale pari a Euro 0,01 ciascuna a favore degli azionisti di Fiat che abbiano validamente richiesto di ricevere a seguito del perfezionamento della Fusione tali azioni a voto speciale in aggiunta alle Azioni Ordinarie FCA. I titolari di azioni ordinarie di Fiat che desiderino ricevere azioni a voto speciale a seguito del perfezionamento della Fusione dovranno attenersi alle procedure descritte nei documenti societari che saranno messi a disposizione sul sito internet di Fiat (www.fiatspa.com) contestualmente alla convocazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti di Fiat chiamata a deliberare in merito all'approvazione del Progetto Comune di Fusione (la "**Assemblea Straordinaria di Fiat**"). Le caratteristiche essenziali delle azioni a voto speciale sono meglio descritte nella versione proposta dello statuto sociale di FCA allegato al Progetto Comune di Fusione quale Allegato 4, nonché nei termini e condizioni delle azioni a voto speciale di FCA (i "**Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale**"), allegati al Progetto Comune di Fusione quale Allegato 5.

Per mera chiarezza si precisa che le azioni a voto speciale non costituiscono parte del Rapporto di Cambio come indicato nel precedente Paragrafo 3.

Le azioni a voto speciale saranno assegnate agli azionisti di Fiat che rispettino taluni requisiti, inclusi, a titolo esemplificativo: (i) la partecipazione (in proprio o tramite rappresentante) all'Assemblea Straordinaria di Fiat; (ii) la detenzione ininterrotta di azioni ordinarie di Fiat a partire dalla *record date* relativa alla data dell'Assemblea Straordinaria di Fiat e fino alla Data di Efficacia della Fusione; (iii) l'invio di un modulo debitamente compilato (contenente la richiesta a FCA di registrare alcune o tutte le Azioni Ordinarie FCA - assegnate a tale azionista nel contesto della Fusione - nel Registro Speciale, come di seguito definito, e richiedere un corrispondente numero di azioni a voto speciale) unitamente ad una procura speciale anch'essa debitamente compilata; e (iv) l'invio di una dichiarazione da parte di un intermediario ("*initial broker confirmation statement*") che attesti l'ininterrotta detenzione di azioni ordinarie di Fiat a partire dalla *record date* relativa alla data dell'Assemblea Straordinaria di Fiat e fino alla Data di Efficacia della Fusione) contestualmente alla, o prima della, Data di Efficacia della Fusione.

Le Azioni Ordinarie FCA cui siano state assegnate azioni a voto speciale (le "**Azioni Legittimate**") saranno iscritte in un registro (il "**Registro Speciale**") tenuto da FCA e, fino a quando permarranno in tale registro, non potranno essere alienate, cedute, trasferite, date in pegno o soggette a qualsivoglia peso o gravame. In ogni momento un titolare di Azioni Legittimate può richiedere che un'Azione Legittimata sia cancellata dal Registro Speciale; a seguito di tale cancellazione, la relativa Azione Ordinaria FCA cesserà di essere un'Azione Legittimata e potrà essere trasferita liberamente e l'azione a voto speciale connessa sarà trasferita a FCA senza corrispettivo.

A seguito del perfezionamento dell'Operazione, gli azionisti di FCA che vogliano legittimarsi per ricevere le azioni a voto speciale potranno richiedere, altresì, di registrare nel Registro Speciale le proprie Azioni Ordinarie FCA. Qualsivoglia Azione Ordinaria FCA che sia registrata nel Registro Speciale in nome di uno stesso azionista o di un suo Avente Causa (come definito nella versione proposta dello statuto di FCA allegata al Progetto Comune di Fusione quale Allegato 4) per un periodo ininterrotto di 3 anni, diverrà un'Azione Legittimata e il detentore avrà diritto, a partire dal decorso di tale periodo, ad ottenere un'azione a voto speciale per ognuna delle suddette Azioni Legittimate, purché abbia rispettato le condizioni meglio descritte nei sopra citati documenti.

5 EFFICACIA DELL'OPERAZIONE AI FINI DEL BILANCIO DI FCA E DATA DI GODIMENTO DEGLI UTILI

Ai sensi dell'Articolo 15 del Decreto Legislativo 108 e della Sezione 2:318 del Codice Olandese e subordinatamente all'avveramento delle condizioni sospensive alla Fusione, come meglio descritto nel precedente Paragrafo 1.2, o (ove consentito dalle applicabili disposizioni) alla rinuncia di ciascuna delle stesse, la Fusione sarà perfezionata mediante la sottoscrizione dinanzi ad un notaio residente in Olanda dell'atto notarile di Fusione in conformità a quanto previsto dalla Sezione 2:318 del Codice Olandese (la “**Data del Closing**”).

La Fusione diverrà efficace nel giorno successivo alla Data del Closing (la “**Data di Efficacia della Fusione**”).

Successivamente, l'Ufficio del Registro olandese informerà il Registro delle Imprese di Torino circa l'efficacia della Fusione. Alla Data di Efficacia della Fusione, Fiat sarà fusa in FCA la quale subentrerà in tutte le attività e le passività, i beni mobili e immobili, tangibili e intangibili di pertinenza di Fiat.

Le informazioni finanziarie relative alle attività, passività e agli altri rapporti giuridici di Fiat saranno riflessi nei bilanci annuali di FCA a partire dal 1° gennaio 2014 e, pertanto, gli effetti contabili della Fusione saranno registrati nei bilanci annuali di FCA a partire da tale data.

La Data di Efficacia della Fusione cadrà presumibilmente nel corso del 2014.

Le Azioni Ordinarie FCA emesse alla Data di Efficacia della Fusione daranno diritto a partecipare agli utili di FCA relativi al 2014, proporzionalmente alla partecipazione detenuta nel capitale di FCA.

6 TRATTAMENTO CONTABILE APPLICABILE ALLA FUSIONE

Fiat predispone il proprio bilancio consolidato in conformità ai principi IFRS. A seguito della Fusione, FCA predisporrà il proprio bilancio consolidato in conformità agli IFRS. In base agli IFRS, la Fusione consiste nella riorganizzazione delle società esistenti, che non dà luogo ad alcun cambio di controllo e, pertanto, non rientra nell'ambito di applicazione dello IFRS 3 – Aggregazioni Aziendali. Di conseguenza, la Fusione sarà registrata come un'operazione di patrimonio netto (*equity transaction*) agli esistenti valori di carico.

Come anticipato, ai sensi della Sezione 2:321 del Codice Olandese, gli effetti contabili dell'Operazione saranno registrati nei bilanci annuali di FCA a partire dal 1° gennaio 2014.

7 RIFLESSI TRIBUTARI DELL'OPERAZIONE SU FCA

La Fusione si configura ai fini fiscali come un'operazione di fusione transfrontaliera disciplinata dall'Articolo 178 del DPR n. 917 del 1986 (“**TUIR**”) che recepisce la direttiva 90/434/CE del 23 luglio 1990 (consolidata nella Direttiva 2009/133/CE, la “direttiva fusioni”). Nel contesto dell'Operazione, FCA intende mantenere in Italia una stabile organizzazione a cui saranno allocate le partecipazioni nelle società italiane direttamente possedute da Fiat prima della Fusione.

La Fusione è fiscalmente neutrale per quanto riguarda le attività di Fiat che resteranno connesse alla stabile organizzazione italiana, quali le partecipazioni nelle società controllate da Fiat in Italia. Al contrario, per quanto riguarda le attività di Fiat che non resteranno connesse alla stabile organizzazione italiana di Fiat, la Fusione implica la realizzazione di plusvalenze o minusvalenze (comportando una “Italian Exit Tax”). Le plusvalenze su determinate attività del gruppo che ci si attende che siano trasferite al di fuori della stabile organizzazione italiana in relazione alla Fusione saranno soggette alla tassazione italiana. Tuttavia, Fiat si attende che tali plusvalenze siano largamente compensate dalla presenza di perdite fiscali all'interno del gruppo.

Ai sensi di una recente disposizione normativa italiana (Articolo 166(2-*quater*) del TUIR), le società che cessano di essere fiscalmente residenti in Italia e divengono fiscalmente residenti in un altro paese membro dell'UE possono richiedere la sospensione di qualsivoglia Italian Exit Tax sulla base dei principi di cui alla sentenza della Corte Europea di Giustizia "National Grid Indus B.V." C-371/10. Le disposizioni italiane che implementano l'Articolo 166(2-*quater*) del TUIR, emanate nell'agosto 2013, hanno escluso le operazioni di fusione transfrontaliera dalla sospensione dell'Italian Exit Tax. Di conseguenza, la Fusione comporterà l'immediata applicazione dell'Italian Exit Tax in relazione alle attività di Fiat che non siano connesse alla stabile organizzazione italiana. La conformità di tali disposizioni di implementazione al diritto dell'Unione Europea non sarà presumibilmente stabilita prima che sia dovuto il pagamento dell'Italian Exit Tax.

Fiat ha presentato alle autorità fiscali italiane un interpello in relazione alla Fusione per la continuazione – mediante la stabile organizzazione italiana – del consolidato fiscale italiano attualmente in essere tra Fiat e le controllate italiane di Fiat. L'esito dell'interpello è incerto. Ove lo stesso abbia esito negativo, le perdite fiscali portate a nuovo generate dal consolidato fiscale diverranno indisponibili e non potranno essere utilizzate per compensare redditi futuri del consolidato fiscale assoggettabili a tassazione.

Ai sensi delle disposizioni tributarie italiane, la Fusione non comporta alcun evento tassabile a fini italiani in capo agli azionisti italiani di Fiat. Le Azioni Ordinarie FCA che saranno assegnate agli azionisti di Fiat alla data di efficacia della Fusione avranno il medesimo valore fiscale delle azioni ordinarie di Fiat detenute da tali azionisti italiani prima della Fusione.

8 STRUTTURA DELL'ASSETTO PROPRIETARIO DI FCA A SEGUITO DELL'OPERAZIONE

La seguente tabella mostra le partecipazioni in percentuale degli azionisti rilevanti di Fiat (ossia partecipazioni che rappresentano almeno il 2% dei diritti di voto) alla data del 31 marzo 2014, sulla base delle informazioni pubbliche a disposizione.

	%
Azionisti Fiat (*)	
Exor S.p.A.	30,05%
Baillie Gifford & Co.	2,15%
Norges Bank	2,04%
Vanguard International Growth Fund	2,00%
Altri azionisti (**) (***)	63,76%

(*) Fiat detiene circa 35 milioni di azioni proprie pari a circa il 2,8% del capitale ordinario.

(**) Le comunicazioni da parte degli azionisti alla società ed a Consob possono non essere aggiornate.

(***) "Altri azionisti" include gli amministratori che siano titolari di azioni Fiat e le azioni proprie detenute da Fiat.

Tenuto conto del Rapporto di Cambio, come determinato ai sensi del precedente Paragrafo 3, in virtù del quale ciascun titolare di azioni ordinarie di Fiat riceverà un'Azione Ordinaria FCA per ogni azione ordinaria di Fiat detenuta, gli azionisti di Fiat precedenti alla Fusione deterranno una percentuale di Azioni Ordinarie FCA identica alla percentuale di azioni ordinarie di Fiat detenuta antecedentemente alla Fusione (salvo l'esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti di Fiat). Tuttavia, in conseguenza del meccanismo di voto speciale, il potere di voto di un azionista in FCA dipenderà dalla misura in cui tale azionista e gli altri azionisti parteciperanno al meccanismo di voto speciale in FCA. Per ulteriori informazioni in merito alle azioni a voto speciale emesse da FCA e per il relativo impatto sulla struttura proprietaria di FCA, si rinvia al precedente Paragrafo 4.

9 EFFETTI DELL'OPERAZIONE SUI PATTI PARASOCIALI

Sulla base di quanto noto al pubblico, attualmente non è stato stipulato alcun patto parasociale, ai sensi dell'art. 122 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**Decreto Legislativo n. 58/1998**”), relativo alle azioni ordinarie di Fiat o alle Azioni Ordinarie FCA.

10 VALUTAZIONI INERENTI IL DIRITTO DI RECESSO – AZIONISTI LEGITTIMATI AD ESERCITARE IL DIRITTO DI RECESSO

Gli azionisti di Fiat che non votino a favore del Progetto Comune di Fusione saranno legittimati ad esercitare il loro diritto di recesso ai sensi:

- (i) dell'Articolo 2437, comma 1, lettera (c) del Codice Civile, considerato che la sede legale di Fiat sarà trasferita fuori dall'Italia;
- (ii) dell'Articolo 2437-*quinquies* del Codice Civile, considerato che le azioni di Fiat saranno escluse dalla quotazione; e
- (iii) dell'Articolo 5 del Decreto Legislativo 108, considerato che FCA è soggetta al diritto di un paese diverso dall'Italia (*i.e.*, Olanda).

Alla luce del fatto che i suddetti eventi avranno luogo per effetto del perfezionamento dell'Operazione, come stabilito dal Progetto Comune di Fusione, l'efficacia dell'esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti di Fiat è sospensivamente condizionata al fatto che l'Operazione diventi efficace.

Ai sensi dell'Articolo 2437-*bis* del Codice Civile, gli azionisti legittimati potranno esercitare il loro diritto di recesso, in relazione a parte o a tutta la partecipazione detenuta, inviando una comunicazione a mezzo raccomandata A/R (la “**Comunicazione**”) indirizzata alla sede legale di Fiat non oltre 15 giorni successivi alla iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino della delibera adottata dall'Assemblea Straordinaria di Fiat. La notizia dell'avvenuta iscrizione sarà pubblicata sul quotidiano *La Stampa* e sul sito internet di Fiat.

In aggiunta alle condizioni e modalità di seguito previste e alle disposizioni di cui all'Articolo 127-*bis* del Decreto Legislativo n. 58/1998, gli azionisti che esercitino il diritto di recesso dovranno far pervenire la specifica comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato confermando che le azioni oggetto di recesso sono state detenute dall'azionista da prima dell'Assemblea Straordinaria di Fiat e ininterrottamente fino alla data della Comunicazione in oggetto. Ulteriori dettagli sull'esercizio del diritto di recesso saranno forniti agli azionisti di Fiat in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

Subordinatamente all'efficacia dell'Operazione, il prezzo di liquidazione da corrispondere agli azionisti che abbiano esercitato il diritto di recesso sarà determinato ai sensi dell'Articolo 2437-*ter*, comma 3, del Codice Civile; ai sensi della suddetta norma, il valore di liquidazione è pari alla media aritmetica del prezzo di chiusura delle azioni ordinarie di Fiat nei 6 mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria di Fiat chiamata ad approvare il Progetto Comune di Fusione. Fiat fornirà agli azionisti tutte le informazioni relative al prezzo di liquidazione ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

La liquidazione delle azioni per cui sia stato esercitato il diritto di recesso avverrà in accordo con la procedura di cui all'Articolo 2437-*quater* del Codice Civile.

Come precedentemente descritto, l'esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti di Fiat legittimati è condizionato al perfezionamento dell'Operazione. Di conseguenza, nel caso in cui una o più delle condizioni menzionate nella presente Relazione non si dovesse avverare ovvero non dovesse essere rinunciata (ove possibile), l'offerta e il successivo acquisto delle azioni recedenti non potrà avvenire o divenire efficace.

11 IMPATTO DELL'OPERAZIONE SU AZIONISTI, CREDITORI E DIPENDENTI

Ai sensi dell'Articolo 8 del Decreto Legislativo 108, di seguito si descrive l'impatto della Fusione con FCA in relazione agli attuali azionisti di Fiat, nonché ai creditori e ai dipendenti della stessa.

11.1 Impatto dell'Operazione sugli azionisti

Con riguardo alla nuova struttura proprietaria e di controllo di FCA a seguito dell'Operazione, si rinvia al precedente Paragrafo 8, mentre con riferimento agli effetti fiscali si rinvia al precedente Paragrafo 7.

Con riferimento al regime dei diritti degli azionisti di una società olandese (ossia FCA), si prega di fare riferimento allo statuto di FCA Allegato 4 al Progetto Comune di Fusione.

11.2 Impatto dell'Operazione sui creditori

I creditori di Fiat, il cui credito sia maturato anteriormente all'iscrizione del Progetto Comune di Fusione nel Registro delle Imprese di Torino, avranno diritto di opporsi alla Fusione ai sensi dell'Articolo 2503 del Codice Civile entro 60 giorni dall'iscrizione prevista dall'Articolo 2502-*bis* del Codice Civile, salvo che tale periodo possa essere ridotto ai sensi delle disposizioni applicabili. Anche in caso di opposizione, il Tribunale competente – se ritenga infondato il rischio di pregiudizio dei creditori ovvero qualora la società abbia rilasciato una garanzia sufficiente a soddisfare le pretese dei creditori – può disporre che la Fusione abbia comunque luogo nonostante l'opposizione, ai sensi dell'Articolo 2445 del Codice Civile.

I creditori di FCA avranno diritto di opporsi alla Fusione attraverso l'invio di un'opposizione formale al Progetto Comune di Fusione al Tribunale di Amsterdam ai sensi della Sezione 2:316 del Codice Olandese, entro 1 mese a partire dal giorno successivo alla pubblicazione su un quotidiano nazionale olandese dell'avvenuta registrazione del Progetto Comune di Fusione. Ove un creditore eserciti tempestivamente il proprio diritto di opposizione (*i.e.* prima della fine del suddetto periodo di un mese), l'atto notarile di fusione non potrebbe essere rogato a meno che il Tribunale decida di non accogliere l'opposizione con effetto immediato ovvero a meno che l'opposizione sia abbandonata.

11.3 Impatto dell'Operazione sui dipendenti

L'Articolo 19 del Decreto Legislativo 108, che regola la partecipazione dei dipendenti, non trova applicazione con riferimento all'Operazione poiché la società incorporante non è una società italiana (*i.e.* FCA) e né Fiat né FCA sono amministrate in regime di partecipazione dei dipendenti ai sensi dell'Articolo 2(1)(m) del Decreto Legislativo del 19 agosto 2005, n. 188 ovvero ai sensi della Direttiva Europea 2005/56/CE del 26 ottobre 2005 sulle fusioni transfrontaliere di società di capitali.

Fiat avvierà in ogni caso la procedura di consultazione prevista dall'Articolo 47 della Legge del 29 dicembre 1990 n. 428, come modificata. In aggiunta, in conformità a quanto previsto dall'Articolo 8 del Decreto Legislativo 108, la presente Relazione sarà messa a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori di Fiat almeno 30 giorni prima dell'approvazione della Fusione.

In relazione a qualsivoglia piano di incentivazione basato su strumenti finanziari adottato da Fiat prima della Data di Efficacia della Fusione, i beneficiari del piano riceveranno in un momento immediatamente successivo alla Data di Efficacia della Fusione, per ogni diritto detenuto, diritti con contenuto e natura analoghi rispetto a FCA.

* * * * *

Torino, 15 giugno 2014